



Modifica dell'art. 22 dello statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signori Consiglieri,

il Consorzio a margine ci trasmette per esame e approvazione la modifica dell'art. 22 dello statuto consortile preavvisata favorevolmente dalla Delegazione consortile con scritto del 16 febbraio 2017.

Premessa

A norma degli art. 7 e 10 della Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010, la competenza per il preavviso sulle modifiche statutarie è attribuito direttamente alla Delegazione consortile (e non più al Consiglio consortile).

Le modifiche agli statuti consortili soggiacciono però all'approvazione da parte di tutti i Legislativi dei Comuni consorziati oltre alla ratifica da parte del Governo cantonale.

Lo statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni è stato approvato dalla Sezione degli enti locali il 10 marzo 2014.

Modifica dell'art. 22

Si tratta, oggi, di approvare la modifica dell'art. 22 dello statuto consortile.

Tale norma, la quale è in vigore dal momento in cui è stato approvato il nuovo statuto nel 2014, prevede un aggiornamento annuale:

- sia per la Chiave di riparto A
(quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque)
- sia, indirettamente, per la Chiave di riparto B
(quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione)

La procedura di modifica annuale delle chiavi di riparto si è però rilevata alquanto laboriosa e costosa sia per il Consorzio sia per i Comuni consorziati ed inoltre non permette ai Municipi di fare affidamento su una ripartizione fissa e quindi di preventivare le spese legate al nostro Consorzio in maniera stabile sul medio-lungo periodo.

Oltre a ciò l'aggiornamento annuale è causa di incertezze e confusione nella scelta della corretta chiave di riparto da applicare ad un determinato investimento, visto l'ampio spazio temporale su cui solitamente viene realizzato un progetto.

Per questa ragione la Delegazione consortile del CDALED ritiene opportuno modificare la tempistica di aggiornamento delle chiavi di riparto in modo che le stesse restino in **vigore per un intero quadriennio**. Per la Legislatura 2016-2020 saranno utilizzate le chiavi di riparto 2016.

Si precisa che i singoli parametri scelti per calcolare le quote di partecipazione dei Comuni (acqua potabile erogata dai singoli Comuni e industrie e artigianato) non sono messi in discussione.

Con la modifica che viene proposta eventuali variazioni delle chiavi di riparto che si rendessero necessarie per motivi di forza maggiore potranno, se del caso, essere prese in considerazione in ogni tempo.

Di seguito evidenziamo in **rosso** le modifiche apportate mentre il nuovo articolo integrale è visionabile sia nel dispositivo di risoluzione sia nello statuto allegato.

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni

Chiave di riparto A

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

(invariato)

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati: Comuni / Aziende acqua potabile

Valutazione: m³ annui di acqua erogata
62 m³/a corrisponde a 1AE

Aggiornamento: ogni ~~anno~~ **quadriennio**.

L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura.

~~Media dei quantitativi~~ **Quantitativo** di acqua erogata negli ultimi ~~4 anni~~ **nell'anno di inizio legislatura** o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori.

I comuni devono consegnare ~~ogni anno~~ **entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura** al Consorzio **i dati e la** copia dei relativi giustificativi.

Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" che distingue 2 tipi di industrie:

-deboli inquinatori

-forti inquinatori

Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).

Per questo calcolo **la Delegazione consortile potrà avvalersi** dei dati misurati dalle industrie stesse, e comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dei dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico **o di proprie misurazioni.**

(invariato)

Per il calcolo delle quote di partecipazione delle industrie vengono presi in considerazione solo i forti inquinatori (> 300 AEi)

Il Consorzio, i Comuni sede e le industrie con più di 300 AE **possono stipulare**, sotto la supervisione della SPAAS, una convenzione per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi.

(invariato)

(invariato)

Aggiornamento: ogni ~~anno~~ **quadriennio**. ~~Ultimi dati disponibili.~~

L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura sulla base dei dati disponibili acquisiti negli ultimi 4 anni.

In casi eccezionali, segnatamente in caso di cessazione di un'attività o di una manifesta variazione del carico di un forte inquinatore, la Delegazione può decidere di anticipare l'aggiornamento.

(invariato)

(invariato)

(invariato)

Chiave di riparto B

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

(invariato)

Aggiornamento in casi eccezionali e norma transitoria

Rimane riservata la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto A e B in casi eccezionali.

Per la Legislatura 2016-2020 resteranno in vigore le Chiavi di riparto allestite nel 2016.

Conclusioni

Il Municipio sostiene questa iniziativa in quanto si intravedono unicamente ripercussioni positive per il nostro Comune soprattutto in termini pianificatori e di alleggerimento burocratico.

Visto quanto sopra e a disposizione per ogni altra informazione, si chiede di voler

d e c i d e:

1. E' approvata la modifica dell'art. 22 dello statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni e più precisamente:

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni

Chiave di riparto A

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES "Finanzierung der Abwasserentsorgung" (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d'investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d'adduzione in base ad una chiave di riparto che considera:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati: Comuni / Aziende acqua potabile
 Valutazione: m³ annui di acqua erogata
 62 m3/a corrisponde a 1AE
 Aggiornamento: ogni quadriennio.
 L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura.
 Quantitativo di acqua erogata nell'anno di inizio legislatura o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori.
 I comuni devono consegnare entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura al Consorzio i dati e la copia dei relativi giustificativi.
 Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" che distingue 2 tipi di industrie:

-deboli inquinatori

-forti inquinatori

Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).

Per questo calcolo la Delegazione consortile potrà avvalersi dei dati misurati dalle industrie stesse, e comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dei dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico o di proprie misurazioni.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,...) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.

Per il calcolo delle quote di partecipazione delle industrie vengono presi in considerazione solo i forti inquinatori (> 300 AEi)

Il Consorzio, i Comuni sede e le industrie con più di 300 AE possono stipulare, sotto la supervisione della SPAAS, una convenzione per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,...) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie.

La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:

-può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);

-può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.

Aggiornamento: ogni quadriennio.

L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura sulla base dei dati disponibili acquisiti negli ultimi 4 anni.

In casi eccezionali, segnatamente in caso di cessazione di un'attività o di una manifesta variazione del carico di un forte inquinatore, la Delegazione può decidere di anticipare l'aggiornamento.

I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.

I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)

Chiave di riparto B

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Aggiornamento in casi eccezionali e norma transitoria

Rimane riservata la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto A e B in casi eccezionali.

Per la Legislatura 2016-2020 resteranno in vigore le Chiavi di riparto allestite nel 2016.

2. La presente decisione è comunicata alla Delegazione consortile.



PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

IL SINDACO:

A.Celio Cattaneo

IL SEGRETARIO:

L.Leoni

Allegato: statuto

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni